



COMUNE DI MURALTO
UFFICIO TECNICO
6600 MURALTO
091 735 89 84(70)
claudio.dandrea@muralto.ch

ISTANZA DI NOTIFICA LAVORI

-I documenti della notifica devono essere inoltrati in **3 esemplari**

-I lavori non possono essere iniziati prima della decisione municipale

Descrizione progetto

Data notifica: _____ Descrizione: _____

Generalità

(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo posta elettronica)

Istante : _____

Proprietario del fondo¹⁾ : _____

Progettista (arch./ing.)²⁾ : _____

¹⁾ E' auspicata la procura di firma in caso di comproprietà

²⁾ ingegnere a seconda della tipologia del progetto

Dati inerenti il fondo

mappale no. : _____

Superficie del fondo : _____

Zona di Piano regolatore : _____

Indice di occupazione³⁾ : _____

Indice di sfruttamento³⁾ : _____

Richiesta di deroga : _____

³⁾ A seconda del progetto (allegare il dettaglio di calcolo)

Relazione tecnica

Allegare: breve descrizione dei lavori in progetto e importo preventivo di massima

Piani di progetto (completati con le 3 firme)

Allegare: planimetria e sezioni terreno⁴⁾, piante e sezioni di progetto 1:100, facciate, schede tecniche impianti

⁴⁾ Del geometra revisore, a seconda del progetto

Firme

Istante : _____

Proprietario del fondo : _____

Progettista : _____



PROCEDURA DELLA NOTIFICA (confrontare con *Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino*)

LEGGE EDILIZIA CANTONALE

Applicabilità

Art. 11

La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati.

Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.

Pubblicazione

Art. 12

La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la cancelleria comunale per il periodo di 15 giorni.

Sono applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6 capoverso 3, esclusa la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall'avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.

Decisione

Art. 13

Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE EDILIZIA

Procedura della notifica

Art. 6

Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:

1. i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
2. la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
3. le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
4. le opere di cinta e i muri di sostegno;
5. la demolizione parziale o totale di edifici;

6. la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;
7. l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
8. il deposito di materiali e macchinari;
9. gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000;
10. l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto;
11. il tinteggio di edifici e impianti.

Il Municipio non può autorizzare, senza l'approvazione dell'autore della restrizione, lavori di nessun genere inerenti progetti comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1.

Art. 9, lett.i

Nel caso di demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991, una perizia conforme ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e allestita da uno specialista che figura nell'elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel campo delle bonifiche da amianto della SUVA.